

# COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (PROV. DI AVELLINO)

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E NORME TECNICHE PER L'EDIFICAZIONE, LA GESTIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE FUNERARIE

### 1. PREMESSA

- a) Tutte le opere da realizzare devono essere conformi al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 in materia di Polizia mortuaria, e alla legislazione tecnica in materia edilizia (L. gg n.1086/71, n 64 /74 e L. R. n.9/83, D.P.R. 425/94, D.M.LL.PP. 09.01.1996, CIR n. 64/97 e succ. mod. e int.).
- b) Sono parte integrante del presente Regolamento gli elaborati progettuali “di ripristino e ampliamento del Cimitero Comunale” contraddistinti con: allegati 8, 9,10, 29a e 29b.
- c) Gli allegati 29a e 29b, rispettivamente relazione tecnica e grafici di progetto architettonici e strutturali, saranno di seguito denominati “Cappella Funeraria Tipo”.
- d) Al progetto “Cappella Funeraria Tipo” è consentito apportare varianti, previa autorizzazione, alla tipologia degli elementi strutturali portanti, alla tipologia dei vuoti, ai materiali strutturali e di rivestimento, nel rispetto di quanto segue:

### 2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- a) **Fondazioni.** Le strutture di fondazione, già predisposte, costituite da un cordolo in c.a. di dimensioni 50X50 cm. Armato con 6  $\phi$  16 e staffe  $\phi$ 8/20 cm. poggiate su uno strato di conglomerato cementizio a basso dosaggio potranno, essere oggetto di successiva variazione, secondo il sistema costruttivo che si intenderà adottare in fase esecutiva (c.a. normale, prefabbricata e struttura metallica, ecc.)
- b) **Strutture verticali.** Le murature in elevazione potranno essere realizzate in blocchetti di c.l.s., in pietra naturale, in mattoni, ecc., di spessore di cm 30 (rispondenti alle norme di cui alla Legge n. 64 del 02/02/1974 e successivi DD.MM.), con struttura in muratura portante, in cemento armato o altro materiale rispondenti alle rispettive norme tecniche per l'esecuzione;
- c) **La tipologia** e l'ubicazione delle forometrie alle facciate (finestre, portale e bacheca e/o edicola) “delle cappelle funerarie tipo” potrà essere variata nella forma e nello stile.
- d) **La fascia**, su tutto il perimetro, dei cornicioni andrà realizzata con materiale lapideo, intonaco naturale a tinte tenue o scossaline in lamiera preverniciata o rame;

- e) **I materiali** di rivestimento delle facciate potranno essere in pietra naturale e/o intonaci, tutti di colore tenue a tinta unica;
- f) **Le cornici** e/o ornate dei vuoti potranno essere realizzate con materiale lapideo;
- g) **Gli infissi** potranno essere realizzati in ferro verniciato o in alluminio preverniciato di colorazione scura;
- h) **Il rivestimento** interno dovrà essere realizzato con materiali naturali ad esclusione di materiali plastici;
- i) **Le falde** delle coperture dovranno essere impermeabilizzate con uno dei seguenti materiali: guaina bituminosa rinforzata ardesiata, lastre di rame, tegole in argilla di colore naturale e tegole tipo ardesia in rame, argilla o pietra naturale;
- j) **E' fatto** divieto utilizzare canali di gronda, scossaline, discese pluviali, converse, coprigiunti di dilatazione ecc. in materiale plastico e/o lamiera di ferro zincato non preverniciato;
- k) **Qualunque epigrafe** o iscrizione sui prospetti delle cappelle, potrà essere realizzata con qualunque materiale con esclusione dei materiali plastici e/o elementi illuminanti.

### **3. MORME DI CARATTERE GENERALE**

- a) Le cappelle realizzate in conformità alla tipologia del progetto cimiteriale approvato, di cui agli allegati: 8, 9,10, 29a e 29b, possono essere realizzate con semplice comunicazione di inizio lavori;
- b) Gli altri interventi, in variante alla “cappella funeraria tipo”, di cui agli allegati: 8, 9,10, 29a e 29b, potranno essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività (D.i.A.) essendo il piano cimiteriale qualificato, dettagliato contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

### **4. NORME PER LA GESTIONE E/O MANUTENZIONE**

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).

- a) «INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle cappelle e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) «INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA», si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare sostituire parti anche strutturali delle cappelle, nonché per realizzare ed integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle cappelle e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) «INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO», si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio delle cappelle e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico d'opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi delle cappelle, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) «INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA», si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di una cappella identica, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) «INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE», si intendono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio cimiteriale, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.